

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

19.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUADALUPI

## INDICE

|   | PAG.                                     |
|---|--|
| <b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):  |  |
| Concessione dell'assegno perequativo al personale militare e adeguamento della indennità per servizio di istituto spettante agli appartenenti ai corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza ( <i>Urgenza</i> ) ( <i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i> ) (2409) . . . . . | 215                                      |
| PRESIDENTE . . . . .  | 215, 218, 222, 223<br>225, 232, 233, 234 |
| BANDIERA . . . . .  | 222                                      |
| DE MEO, <i>Relatore</i> . . . . .   | 216, 225                                 |
| FLAMIGNI . . . . .  | 218                                      |
| LETTIERI . . . . .  | 221, 222, 225                            |
| LUCCHESI . . . . .  | 223                                      |
| NICCOLAI GIUSEPPE . . . . .   | 222                                      |
| TANASSI, <i>Ministro della difesa</i> . . . . .   | 224, 232, 233                            |
| TAVIANI, <i>Ministro dell'interno</i> . . . . .   | 223, 232, 233                            |
| <b>Votazione segreta:</b>   |  |
| PRESIDENTE . . . . .  | 234                                      |

**Discussione del disegno di legge: Concessione dell'assegno perequativo al personale militare e adeguamento della indennità per servizio di istituto spettante agli appartenenti ai corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza (*Urgenza*) (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2409).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione dell'assegno perequativo al personale militare e adeguamento della indennità per servizio di istituto spettante agli appartenenti ai corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 17 ottobre 1973 ».

Desidero comunicare alla Commissione, che la I, la II e la V Commissione, investite dell'espressione di pareri a termini brevi, entro tre giorni dalla presentazione delle richieste, hanno espresso tali pareri in questi termini. La V Commissione permanente bilancio ha espresso nella seduta del 23 ottobre il seguente parere: « La Commissione delibera di esprimere parere favorevole. La Commissione, ritiene, peraltro, a maggioranza, di dover raccomandare alla competente Commissione di merito di valutare attentamente la questione della definizione dei tempi di erogazione delle competenze arretrate dei miglioramenti proposti, al fine di evitare che

**La seduta comincia alle 9,30.**

D'AURIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

una ingente ed improvvisa immissione sul mercato di mezzi finanziari, tanto più in concomitanza con il pagamento della tredicesima mensilità, provochi pericolose tensioni di carattere inflazionistico ».

La I Commissione permanente, affari costituzionali, ha espresso nella seduta del 23 ottobre parere favorevole.

La II Commissione permanente, affari interni, ha espresso nella seduta del 24 ottobre parere favorevole.

L'onorevole de Meo ha facoltà di svolgere la relazione.

**DE MEO, Relatore.** Il disegno di legge al nostro esame oggi, è già stato approvato all'unanimità dalla Commissione difesa del Senato, e per esso il Governo ha chiesto la procedura d'urgenza. Riferirò brevemente sia perché si tratta di un argomento ben noto a tutta la Commissione, sia perché la Commissione è stata sollecitata ad una soluzione immediata.

Col presente disegno di legge si dispone la concessione di un assegno perequativo annuo ai militari delle forze armate e dei corpi di polizia e delle guardie forestali dello Stato, nonché l'aumento dell'indennità per il servizio di istituto previsto dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, in favore delle forze di polizia e dei funzionari di pubblica sicurezza. In aderenza ai criteri informativi della riforma della pubblica amministrazione, tra i quali assume particolare rilievo il principio della onnicomprensività dello stipendio, già attuato per la dirigenza civile, viene prevista la corresponsione parallelamente ad altro disegno di legge concernente gli impiegati civili dello Stato, di un assegno perequativo annuo, con decorrenza dal 1° gennaio 1973, in favore dei militari delle forze armate e dei corpi di polizia e delle guardie forestali dello Stato di grado inferiore a colonnello, in sostituzione di una serie di indennità attualmente percepite ed indicate nell'annessa tabella 2 che in pari data vengono abolite.

Per quanto concerne le forze di polizia, tale abolizione tocca alcune indennità che, per il loro carattere di generalità e per l'importo piuttosto consistente, costituiscono una componente importante del trattamento economico della categoria interessata. Esse sono l'indennità di alloggio e quella speciale di pubblica sicurezza (indennità militare). Tuttavia, una tale innovazione si rivela quanto mai utile, non solo per un'esigenza di chiarezza ed uniformità del trattamento retributivo dei dipendenti dello Stato, ma anche

nel settore dei militari, per porre ordine in una congerie di emolumenti molti dei quali anacronistici, perché ancorati a situazioni che rispecchiano una realtà superata o che, per il loro mancato adeguamento sono oggi privi di qualunque significato economico (indennità mensile spese domestico per ufficiali, soprassoldo di lire 2.000 mensili ai militari dell'Arma a cavallo).

L'innovazione comporta concreti vantaggi per i destinatari perché, a differenza delle sopresse indennità, l'assegno perequativo è pensionabile al pari dello stipendio — anche se non è computabile ai fini della 13<sup>a</sup> mensilità e non è suscettibile degli aumenti periodici biennali — ed evita, quel sensibile divario tra trattamento economico in servizio e in quiescenza, tanto temuto da chi sta per essere collocato a riposo. Detto assegno, inoltre, rapportato su base parametrica a quello degli impiegati civili sia pure con i dovuti adattamenti per i gradi che non trovano perfettamente corrispondenza con i parametri di costoro, viene enucleato in modo da essere più consistente nei gradi più bassi e da venire, quindi, maggiormente incontro alle necessità economiche delle categorie che fruiscono di minore retribuzione. Ed è in considerazione di ciò che, per evitare una sua decurtazione all'atto della promozione al grado superiore (da appuntato a sergente ed a vice brigadiere o da maresciallo ad aiutante o sottotenente), il terzo comma dell'articolo 1, si preoccupa di garantire l'entità dell'importo acquisito nel grado precedente mediante conservazione della differenza come assegno personale pensionabile, da assorbire con i successivi aumenti per ulteriore progressione di carriera.

Dall'abolizione delle indennità scaturisce la conseguenza che i proventi, in tutto o in parte prima devoluti al personale operante, per prestazioni rese a pagamento a enti non statali o a privati, vanno versati in conto entrate eventuali del Tesoro. In tal senso viene disciplinata la materia degli articoli 3 e seguenti che, per alcuni tipi di prestazioni, fanno salva però, la corresponsione dei proventi ai beneficiari in conformità delle leggi vigenti ovvero ne stabiliscono la devoluzione agli organismi nazionali assistenziali delle categorie interessate.

Il principio dell'abolizione dell'indennità subisce una eccezione per quelle attività che pur rientrando nei compiti istituzionali, sono collegate a particolari rischi meritevoli di essere compensati. Esse sono elencate nell'articolo 6, mentre per la disciplina di quelle

elencate al III comma si rinvia a quanto verrà stabilito con decreto del Presidente della Repubblica da emanare per il personale civile.

Col presente disegno di legge viene mantenuta, inoltre, l'indennità mensile di istituto prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, per gli appartenenti ai corpi di polizia e per i funzionari della pubblica sicurezza. Tale indennità ha sempre costituito una componente tradizionale e caratteristica del trattamento economico delle forze di polizia, in quanto direttamente collegate alle impegnative funzioni proprie ed esclusive del relativo personale, nonché agli oneri, ai rischi, ai disagi, alle responsabilità ed alle gravose prestazioni di lavoro. Poiché le misure fissate dalla predetta legge si rivelano ormai inadeguate a compensare il maggior impegno cui il personale si trova esposto, viene previsto un aumento di tale indennità a decorrere dal 1° luglio 1973. Di fronte alla necessità di contenere il maggior onere in limiti sopportabili dal bilancio dello Stato sono stati tenuti presenti, alcuni criteri di diversificazione, allo scopo di dare un più consistente beneficio ai gradi più bassi ed agevolare i coniugati rispetto ai celibi. Dall'attuale trattamento economico, infatti, ne risente maggiormente il personale dei gradi più bassi per le minori retribuzioni percepite, mentre sovente sopporta in maniera rilevantissima il peso dei servizi di polizia.

Di tale situazione risente ancor più il personale coniugato per le maggiori necessità economiche connesse ad esigenze alloggiative e per lo più sensibili ripercussioni derivanti — in conseguenza della corresponsione dell'assegno perequativo in misura uguale per tutti a parità di grado — dall'abolizione dell'indennità di alloggio prevista in lire 10.000 mensili per i celibi non accasermati ed in lire 30.000 per i coniugi che non fruiscono di alloggio gratuito. In attuazione dei predetti criteri vengono presi in considerazione i gradi inferiori a colonnello e le qualifiche inferiori a vice questore, per i quali continueranno ad applicarsi le misure attualmente in vigore. Per i celibi ed i coniugati o vedovi con prole, non fruanti di alloggio gratuito, non è previsto alcun aumento; mentre il maggior importo dell'indennità mensile è di lire 3.000 per gli ufficiali inferiori, i marescialli, i brigadieri ed i vicebrigadieri, e di lire 7.000 per gli appuntati, i carabinieri e le guardie.

Per i coniugati o vedovi con prole, che non fruiscono di alloggio gratuito, l'aumento

è, invece, molto più consistente e varia da lire 14.000 mensili, per i tenenti colonnelli, maggiori e vice questori aggiunti, commissari capi e commissari con parametro 190; a lire 25.000 per gli ufficiali inferiori ed i marescialli; a lire 30.000 per i brigadieri e i vice brigadieri; a lire 34.000 per gli appuntati, carabinieri e guardie.

Vengono confermate, inoltre, le disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1970, n. 1054, in ordine: alla valutazione del servizio prestato presso altre forze o corpi armati, alla corresponsione alle ispettrici di polizia dell'indennità ridotta di un terzo e ridotta di due terzi alle assistenti di polizia; alla divisione in trentesimi dell'indennità mensile per stabilire la sua misura giornaliera.

Per quanto concerne l'aumento dell'indennità base, rimane anche confermata la previsione della maggiorazione del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestato e del 20 per cento al compimento del quarto sessennio. Tale aumento, però, per i coniugati o vedovi con prole che non fruiscono di alloggio gratuito non si applica sulla misura dell'indennità per essi indicata alla classe B delle tabelle 3 e 4, ma su quella minore prevista alla classe A delle medesime tabelle per i celibi ed i coniugati o vedovi con prole che beneficiano di alloggio gratuito.

Un'altra innovazione rispetto alla precedente legislazione è l'elevazione della quota pensionabile, per tutti i gradi e le qualifiche, da lire 15 mila a lire 30 mila mensili e la valutazione dell'indennità stessa ai fini della determinazione dell'equo indennizzo ed agli effetti dell'assegno alimentare. In tal modo si è inteso rendere ancora più sensibile il beneficio per le categorie interessate, attribuendo all'indennità maggiori effetti anche ai fini pensionistici.

Vorrei, infine, far notare, per quanto riguarda il problema delle guardie e dei sottufficiali del Corpo forestale che in base all'articolo 8 del disegno di legge al nostro esame non vedrebbero registrare alcun aumento per quanto riguarda l'indennità mensile di istituto, che su questo argomento mi riservo di arrivare a qualche conclusione dopo la fine della seduta.

Chiudendo questa breve relazione, ringrazio il Governo per aver affrontato questo problema e un riconoscimento anche a tutti gli appartenenti alle forze di polizia che di questo problema da tempo chiedevano una

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

soluzione che oggi è indubbiamente una soluzione positiva che affronta un onere non affatto trascurabile.

Per quanto riguarda il personale di leva per il quale non è previsto alcun emolumento o aumento in questo disegno di legge, è un problema questo da non sottovalutare e lo mettiamo in evidenza affinché possa essere oggetto di una valutazione quando discuteremo su altri argomenti particolari.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**FLAMIGNI.** Il nostro giudizio sul provvedimento è positivo per quanto attiene alla decisione di estendere alle Forze armate e al Corpo di polizia l'assegno perequativo interamente pensionabile nella stessa misura concordata tra le confederazioni del lavoro e il Governo per gli impiegati civili dello Stato. Fin da quando venne resa pubblica la presentazione al Governo della piattaforma rivendicativa dei sindacati statali, noi comunisti, ne sostenemmo la validità anche per tutto il personale di pubblica sicurezza e rilevammo la necessità di riordinare il sistema retributivo delle Forze armate e dei Corpi di polizia, mediante la concessione di un assegno perequativo.

Abbiamo riproposto questa rivendicazione con insistenza durante il Governo Andreotti, prima e dopo, la conclusione dell'accordo con i sindacati per gli impiegati civili dello Stato. Abbiamo appoggiato le agitazioni, che fin da allora si sono verificate nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza e posto attenzione al malcontento ed ai fermenti esistenti negli altri corpi di polizia, in relazione al trattamento economico, alle condizioni di lavoro ed alla dignità umana dei carabinieri, guardie di finanza, guardie carcerarie, forestali ed appartenenti alle Forze armate. Allora il governo si destreggiava con comunicati per annunciare che presso gli uffici competenti erano allo studio misure per andare incontro al personale, ma i comunicati e le promesse non potevano placare il malcontento, anche perché essi si accompagnavano a concessioni immorali verso gli alti burocrati, provocando vergognose sperequazioni.

Abbiamo continuato a chiedere l'estensione dell'assegno perequativo anche dopo l'insediamento del nuovo governo, che nelle sue dichiarazioni programmatiche aveva ignorato il problema. I nuovi ritardi hanno causato altre agitazioni: a fine luglio e ai primi di agosto, le guardie carcerarie di « Rebibbia, a

Roma, di S. Vittore a Milano, delle Nuove di Torino, hanno organizzato uno sciopero della fame con il rifiuto della libera uscita. Finalmente il 10 agosto, il Consiglio dei ministri, decideva l'estensione dell'assegno perequativo anche al personale delle Forze armate e dei corpi di polizia. Abbiamo visto in tale decisione l'accoglimento di una nostra proposta, ma abbiamo criticato il fatto che venisse adottata insieme a quella di estendere agli alti ufficiali, le concessioni elargite all'alta burocrazia.

Qualcuno può avere ritenuto che la concessione dell'assegno perequativo fosse un modo per rendere più agevole l'approvazione del disegno di legge sull'alta dirigenza militare. Noi riconfermiamo il nostro atteggiamento contrario, coerenti alla posizione di condanna assunta nei confronti del decreto delegato di Andreotti sull'alta dirigenza. Il crescere delle sperequazioni del trattamento degli alti ufficiali e funzionari rispetto alla massa dei subalterni, crea disagi e turbamenti morali, soprattutto nei Corpi di polizia, dove i componenti la cosiddetta « bassa forza » — sottufficiali, appuntati e truppa — devono affrontare i maggiori sacrifici e rischi e dove la mancanza di un equo rapporto di trattamento mina la stessa disciplina, perché colpisce la giustizia e rende più difficile la reciproca fiducia e la necessaria solidarietà.

Dobbiamo anche criticare il ritardo con cui il Governo ha presentato al Parlamento il disegno di legge al nostro esame. Il mancato adempimento dell'impegno di presentare il provvedimento alle Camere alla ripresa dei lavori parlamentari, ha provocato nuovi fermenti ed agitazioni sindacali, soprattutto tra il personale di pubblica sicurezza, stanco di ripetute promesse mai mantenute.

Le radio mobili delle pattuglie volanti e della stradale, prima a Roma, poi a Milano, Torino, Genova ed in altre città, sono servite a far intendere le aspirazioni della massa degli agenti di pubblica sicurezza, a porre i problemi del trattamento economico (« Vogliamo più soldi ») della dignità umana (« Basta con le prepotenze ») « Pagateci gli straordinari »; della democrazia e della partecipazione (« Vogliamo i sindacati »). Sono problemi su cui occorre riflettere e provvedere e sarebbe non solo illusorio, ma un grave errore, pensare che l'approvazione di questo disegno di legge, che serve a migliorare il trattamento economico attuale, possa servire anche ad accantonare e mettere a tacere tutto il resto. Occorre riflettere sul reale significato delle manifestazioni sindacali di

piazza Venezia, del corteo dei giovani agenti da piazza Venezia e piazza Navona.

Se si considerano le cause delle ricorrenti agitazioni, non si può non tener conto che tra queste categorie, vi è un'aspirazione insopprimibile ai diritti di libertà sindacale, ad un nuovo stato giuridico ed all'organizzazione civile della pubblica sicurezza. Occorre quindi porre mano alla riforma dei regolamenti ed al riordinamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Gli agenti di pubblica sicurezza non vogliono essere considerati « dei numeri », ma degli uomini. Ed il servizio di polizia, che è un servizio essenzialmente civile, per essere efficiente, richiede uomini dotati di capacità d'iniziativa, specializzazione, educazione civica, spiccata formazione morale della personalità, per servire i cittadini, salvaguardare le libertà ed applicare la legalità costituzionale.

Emerge quindi la necessità di rinnovare le scuole di polizia, perché possano assolvere ad una funzione educativa e formativa del tutto consona ai principi della Costituzione, ed è necessario combattere la vecchia mentalità antidemocratica di certi ufficiali e funzionari che, incapaci di suscitare una disciplina consapevole sono pronti a ricorrere all'applicazione di norme anticostituzionali dei vecchi regolamenti. Sono problemi di ordine politico e vanno affrontati in termini politici.

Per questo, onorevoli ministri, riteniamo debba essere evitata qualsiasi rappresaglia punitiva nei riguardi di quei giovani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che hanno partecipato alla recente agitazione sindacale e va quindi respinta la posizione repressiva e di ostracismo chiesta dal MSI-Destra nazionale, che nel suo giornale ha scritto: « I modi di questa agitazione sono ovviamente da condannarsi con estrema energia per la loro matrice marxista ». Noi condanniamo invece i trasferimenti degli agenti di pubblica sicurezza partecipanti alle agitazioni e consideriamo grave il trasferimento di due ufficiali, un colonnello e un tenente colonnello, da Roma a Reggio Calabria e Nuoro per aver mancato di severità e per non aver saputo impedire le manifestazioni dei loro subalterni. Il fatto appare come un ammonimento a tutti gli ufficiali e come un invito ad essere severi se non addirittura dei segugi. È questa la strada per rendere più difficili i rapporti tra superiori e subalterni e per togliere spazio alla comunicativa e alla collaborazione che dovrebbe esistere tra di loro. Ci preoccupano seriamente le voci secondo cui vi sarebbe stata una certa pru-

denza per non intralciare l'approvazione di questo disegno di legge, ma poi le punizioni adottate, magari poco alla volta e dilazionate nel tempo, saranno energiche e severe.

Se qualcuno crede che basti colpire un certo numero di uomini — come sempre è stato fatto nella polizia — per mettere le cose a posto, si sbaglia profondamente. La riforma del regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del regolamento di disciplina per adeguarli ai principi della Costituzione, sono provvedimenti da adottare con sollecitudine. L'approvazione di questo provvedimento, con i relativi miglioramenti economici, può servire a creare il clima favorevole per affrontare le misure di riforma democratica e di riordinamento necessari per rendere più efficienti i servizi di polizia. Questo provvedimento a fianco degli aspetti positivi, che noi apprezziamo — come la estensione dell'assegno perequativo — contiene però anche limiti ed aspetti negativi. Limiti che sono dati dalla mancata valutazione dell'assegno perequativo per la 13<sup>a</sup> mensilità e dalla mancata reversibilità. Dopo l'approvazione di questo provvedimento, la 13<sup>a</sup> scenderà per una guardia in servizio continuativo, con moglie e due figli, ad appena il 40 per cento della retribuzione. Aspetti negativi consistono nel volere considerare l'indennità di istituto compensativa dei rischi, dei disagi e del lavoro straordinario, quando compensativa non può esserlo e non lo è mai stata. Essa è una indennità integrativa allo stipendio, corrisposta in base al grado ed all'anzianità ed allo stato civile indipendentemente dall'orario e dai rischi dei servizi. In molti casi essa è inversamente proporzionale ai rischi e ai disagi. Ad esempio, ad una giovane guardia addetto ai servizi di pronto intervento nella « volante » o della stradale, che si trova in prima linea nella lotta contro il crimine e spesso è comandato a compiere servizi di notte o in giorni festivi e in orari straordinari, l'indennità di istituto gli sarà corrisposta nella misura di lire 30.000 mensili, 7.000 lire in più delle 23.000 attuali, mentre un ufficiale col grado di maggiore impiegato presso un magazzino, percepisce fino a lire 108.500 di indennità di istituto, senza compiere straordinari ed affrontare rischi.

A smentire quanto affermato nella relazione al disegno di legge, che l'indennità di istituto sia connessa « agli orari, ai rischi, ai disagi, alle responsabilità, alle gravose prestazioni di lavoro » e a confermare quanto noi diciamo, che si tratta in pratica di una in-

dennità integrativa, interviene lo stesso congegno previsto per il suo adeguamento, che è differenziato in maniera sensibile tra celibi e coniugati, proprio per compensare questi ultimi dell'assorbimento dell'indennità di alloggio nell'assegno perequativo.

Ingiusto è poi il fatto che l'indennità di istituto venga pagata ai sotto ufficiali, guardie scelte e guardie del corpo forestale — a meno che per questi ultimi, l'esclusione non derivi dal fatto che si è in attesa di loro sistemazione, come sarebbe giusto, alle dipendenze delle Regioni — e venga ridotta di un terzo alle ispettrici e di due terzi alle assistenti della polizia femminile. Inoltre, nessun beneficio è concesso, contrariamente alle promesse fatte, nei riguardi del personale già collocato a riposo. Il provvedimento al nostro esame rappresenta un impegno finanziario consistente e per quanto riguarda le forze di polizia, concede benefici *pro capite* di misura notevolmente superiore a quanto concesso agli impiegati civili dello Stato ed alle altre categorie del pubblico impiego. Se consideriamo gli orientamenti restrittivi del tesoro in materia di spesa pubblica corrente, l'impegno finanziario di questi provvedimenti, per quanto attiene alle forze di polizia, è da ritenere considerevole. Proprio per questo, pensiamo che il provvedimento poteva essere migliore, fermo restando lo stanziamento complessivo, in quanto poteva essere meglio distribuito ed utilizzato.

Sarebbe stato meglio mantenere l'indennità di alloggio anche perché era corrisposta ad un personale facilmente trasferibile ed affrontare il pagamento degli straordinari e dell'indennità di rischio. Le nostre sono osservazioni che investono la struttura stessa del disegno di legge, la soluzione di problemi come quelli di un'equa regolamentazione dell'orario di lavoro, del pagamento di compensi per lavoro straordinario, festivo, notturno, che per essere risolti in modo equo richiedono un controllo ed una partecipazione degli interessati e quindi l'esercizio dei diritti di libertà sindacale. Sono problemi che investono lo stato giuridico della pubblica sicurezza e non possono essere risolti con emendamenti a questo disegno, che riguarda tutte le Forze armate e non solo la pubblica sicurezza. Vi è una responsabilità del Governo, per il ritardo con cui questo provvedimento giunge all'esame del Parlamento e vi giunge in una situazione che induce a chiedere — come abbiamo fatto al Senato — l'immediata approvazione, perché da aprile, dall'assassinio fascista della giovane guardia

Marino, che si sono ripetuti i comunicati, le promesse non mantenute, i rapporti alle truppe degli ufficiali dei carabinieri e della polizia, con l'annuncio di tabelle di aumento come fossero decisioni già esecutive, mentre la busta paga era la stessa e i prezzi aumentavano. Un ulteriore ritardo potrebbe favorire quelle forze di destra che tendono a provocare sfiducia nel Parlamento e malcontento qualunque.

L'assegno perequativo consente di accrescere in misura sensibile, la parte pensionabile della retribuzione, con notevole beneficio per tanti appuntati e sottoufficiali che stanno per raggiungere i limiti di età del collocamento in quiescenza. Un appuntato con 28 anni di servizio passa da lire 1.420.000 annue di retribuzione pensionabile, all'80 per cento, a quasi 2.200.000 lire con un aumento del 5 per cento, e potrà essere collocato in quiescenza anziché con 94.000 con 146.000 lire al mese. E non è a caso, che la cosiddetta bassa forza, tenuta finora in una condizione di sottordine, comincia a conquistare una posizione economica dignitosa, come gli altri dipendenti civili dello Stato, proprio quando la coscienza dei propri diritti sindacali democratici si sta affermando tra il personale della pubblica istruzione. Noi poniamo il problema della organizzazione sindacale della pubblica sicurezza perché riteniamo che la pubblica sicurezza debba tornare ad essere un corpo civile e non militare. Diversamente il problema si pone per i carabinieri e per le forze armate.

Vogliamo tranquillizzare coloro che temono che un sindacato della pubblica sicurezza potrebbe nuocere alla disciplina e provocare scioperi dei servizi indispensabili. Anche a noi stanno a cuore i problemi della disciplina e riteniamo debba essere rinsaldata e rinforzata nel senso che tutti gli appartenenti alla pubblica sicurezza hanno il dovere di far rispettare con fermezza la legalità democratica. I risultati della disciplina nella pubblica sicurezza non si possono misurare con l'ordine con cui si effettuano le parate militari, bensì con l'efficienza reale dei servizi, l'impegno del personale per assolvere ai propri compiti, lo stimolo ad una maggiore qualificazione. La disciplina, per essere solida ed efficiente, richiede la partecipazione consapevole e questa si ottiene con metodi e strumenti democratici.

Il sindacato della pubblica sicurezza è necessario anche per assolvere ad una funzione di moralizzazione e migliorare lo stato di disciplina del Corpo, per impedire che vi

sia personale prezioso distratto dai compiti di istituto ed impiegato — come avviene attualmente — nei compiti umilianti di attendenti, camerieri, famigli a disposizione di prefetti questori, comandanti militari.

Né si creda che noi siamo per un sindacato dallo sciopero facile. Noi riteniamo giusta, per quanto riguarda la pubblica sicurezza; la regolamentazione del diritto di sciopero che dovrà essere evitato nei servizi indispensabili. Riteniamo che la pubblica sicurezza debba avere uno stato giuridico simile a quello dei vigili del fuoco. Sono problemi che dovranno essere approfonditi e risolti senza indugio. L'onorevole Berlinguer, parlando al comitato centrale del PCI il 25 luglio, disse: « Avevamo già affermato al XIII congresso nazionale che tutte le forze politiche avrebbero dovuto tenere conto che il nostro partito era deciso a sviluppare una sempre più incalzante iniziativa anche sui problemi della democratizzazione dello Stato, delle forze armate, della giustizia, della pubblica amministrazione, della riforma e del riordinamento della polizia, del miglioramento delle condizioni degli agenti di pubblica sicurezza. E così è avvenuto, così faremo con sempre maggiore coerenza ed incisività perché siamo consapevoli del valore che questi problemi hanno per l'avvenire democratico del paese ».

Pertanto noi votiamo a favore di questo provvedimento anche perché — pur nei suoi limiti — esso può creare il clima e le condizioni favorevoli per la riforma democratica ed il riordinamento della polizia, per creare sentimenti di unità tra i lavoratori in servizio e tutti i lavoratori italiani, e perché esso è il risultato dell'azione anche nostra e del movimento sindacale unitario.

LETTIERI. Farò solo alcune brevi considerazioni, ricordando ovviamente che il provvedimento al nostro esame, va considerato positivamente proprio per l'importanza che esso riveste per le forze armate e la polizia. Ed è soprattutto importante perché pur comportando, nell'attuale fase congiunturale, un onere finanziario rilevante per lo Stato, è stato opportunamente giudicato necessario. Consento anche con le varie articolazioni del provvedimento, perché se oggi esso non è perfetto, come tutte le cose, umanamente, lo potrà diventare col tempo.

Ci riferiamo ad alcune omissioni del disegno di legge, anche sulla base del dibattito che qui abbiamo svolto. Le omissioni si riferiscono soprattutto a taluni benefici che non

potranno essere goduti dal corpo dei forestali e dai caduti nell'adempimento del dovere. La stessa Commissione del Senato, vi ha fatto esplicito riferimento. Il senatore Rosa, relatore, e prima ancora il senatore Signori del PSI, e lo stesso senatore Pirastu del PCI, hanno rilevato la necessità che tutto il problema fosse organicamente impostato, specialmente per quanto riguarda il trattamento del corpo forestale dello Stato per quanto si riferisce all'indennità di istituto. La legge n. 967, del 22 dicembre 1969 statuisce la connessione dell'indennità di istituto alla legge di polizia e quindi anche al corpo forestale in forza della legge n. 538. La legge n. 1054 del 23 dicembre 1970, rivalutava quindi la indennità di istituto ed il corpo forestale l'ha regolarmente ed ininterrottamente fino ad oggi percepita.

Vi è anche da tener presente che con la legge n. 1054 del 23 dicembre 1970 si confermava questa indennità di istituto per il Corpo forestale dello Stato. Abbiamo quindi tutte queste norme legislative che il Parlamento in vari tempi e fasi ha approvato e reso operanti. Il problema nasce col disegno di legge che stiamo discutendo, in cui si verifica una nuova rivalutazione dell'indennità di istituto, ma escludendo da questi benefici il Corpo forestale. Io ritengo ingiusto questo trattamento sperequativo e penso non si possa accettare un principio di questo genere che interrompe la concessione di questa indennità di istituto che è stata goduta fino ad oggi in base alle norme di legge ricordate.

Ho preparato alcuni emendamenti per cercare di integrare questa omissione nel disegno di legge perché mi sembra sia nostro dovere, pur preoccupandoci di far presto, ovviare a questo grave inconveniente.

Debbo anche dire che su questa questione dell'indennità di istituto vi sono state da parte del Ministero del tesoro delle perplessità o riserve e vi sono state due sentenze del Consiglio di Stato, la prima in data 16 aprile 1970 a sezioni riunite, con parere n. 410 che confermava il diritto della liquidazione della indennità di istituto al Corpo forestale, pari a quella degli altri Corpi di polizia; l'altra in data 11 marzo 1948, parere n. 983, che affermava essere il Corpo forestale dello Stato una polizia speciale. Non esistono quindi, da qualunque punto di vista questo problema si guardi, a mio giudizio dubbi o perplessità sulla necessità di ovviare a questo grave inconveniente che indebitamente priva i dipendenti dello Stato meritevoli di ogni considerazione di benefici goduti fino ad oggi. Noi

tutti conosciamo i meriti del Corpo forestale dello Stato e le sue responsabilità nello svolgimento di un servizio altamente positivo in difesa di un patrimonio oggetto continuamente di speculazioni e in difesa dell'ambiente.

Proporrei, quindi, di sopprimere il secondo comma dell'articolo 8; di spostare l'articolo 7 all'articolo 8; e infine un emendamento sostitutivo dell'articolo 11 per quanto attiene alla copertura finanziaria delle spese che questa accettazione di impostazione comporterebbe e cioè per il 1973 una spesa di 700 miliardi e per il 1974 una spesa di 1.400 miliardi. Da contatti e iniziative avute, mi è stata personalmente fornita assicurazione della disponibilità di questa copertura.

Vorrei che il ministro Taviani vedesse, con la responsabilità che ciascuno di noi deve avere, se questa impostazione che non presenta alcuna obiezione possibile sul piano legislativo e su quello della legittimità e per quanto riguarda la copertura finanziaria, possa o no creare turbative per un rapida conclusione di questo disegno di legge.

Se il Governo, nella sua responsabilità, garantisse il rapido svolgimento dell'*iter* legislativo di un apposito provvedimento che potesse ovviare a quegli inconvenienti cui ho fatto cenno, sarei disposto a non presentare gli emendamenti preannunciati.

**PRESIDENTE.** Vorrei, nel rispetto del regolamento, far osservare al collega Lettieri che ha annunciato di aver presentato degli emendamenti che ove non venissero approvati, potrebbero compromettere una loro eventuale ripresentazione.

**LETTIERI.** Anche senza aver fatto riferimento al pericolo che lei ha manifestato, nella mia proposta implicitamente c'era questa preoccupazione.

**NICCOLAI GIUSEPPE.** In sede di approvazione di questo disegno di legge al Senato il ministro dell'interno ha concordato con quanti hanno espresso preoccupazioni in relazione a istanze giuste e molto sentite e che nel presente provvedimento non trovano accoglimento. Ci riferiamo cioè all'estensione della 13<sup>a</sup> mensilità, all'assegno perequativo, alla pensionabilità per intero dell'indennità di istituto e dell'assegno perequativo, al problema dell'indennità di alloggio, che soppressa, mette nei guai persone di grado meno elevato con famiglia a carico. A queste preoccupazioni, di cui il ministro dell'interno si

è voluto fare interprete, aggiungiamo quelle che riguardano il problema non risolto del personale civile degli istituti di pena e del Corpo forestale dello Stato e sottolineiamo come delle persone già in quiescenza vengono escluse dai miglioramenti. Augurandoci che il ministro possa tradurre in atto concreto le condivise istanze che in merito sono state sollevate, annunciamo il nostro voto favorevole al provvedimento.

**BANDIERA.** La necessità di approvare rapidamente questo provvedimento tanto atteso non ci consente una discussione approfondita che ci permetta di migliorarlo. Dobbiamo tener conto che si tratta di adempimenti di impegni assunti dal precedente Governo e che questo Governo non poteva disattendere. Questo ci consente di dire che questo disegno di legge si inquadra in un modo di trattare i problemi della pubblica amministrazione che noi non condividiamo.

Abbiamo da tempo sostenuto la necessità di una impostazione globale dei problemi della pubblica amministrazione, la necessità di porre un tetto per quanto riguarda i problemi retributivi.

Tuttavia, questo provvedimento deve essere approvato perché le attese sono giuste e vi sono state anche proteste che testimoniano di una condizione di malessere in alcuni settori della polizia ed anche in altri settori delle forze armate. Ma nell'attuare questo provvedimento, noi dobbiamo ribadire alcuni concetti. Il primo è quello di portare avanti l'indagine conoscitiva sulla condizione della pubblica amministrazione e le strutture dello Stato e sulle retribuzioni. Nella pubblica amministrazione, infatti, noi abbiamo quella che viene comunemente chiamata la « giungla retributiva »: per evitare quindi ulteriori ingiustizie è necessario provvedere ad altri miglioramenti in questa direzione. E quindi necessario, prima dell'adozione di altri provvedimenti, portare avanti questa iniziativa dell'indagine conoscitiva per superare questa frattura nelle condizioni retributive e poter giungere quindi ad una perequazione generale, in modo da dare un assetto globale a tutti i settori.

Vi sono poi altri problemi che già sono stati qui sollevati: uno riguarda l'esclusione da questo provvedimento di alcuni dipendenti, cioè dei dipendenti del corpo forestale ed a questa esclusione non si può rimanere insensibili. Noi sappiamo l'importanza del servizio di questi addetti e ci rendiamo conto dell'insufficienza quindi del provvedimento.



Tuttavia, in questo momento non possiamo modificare nulla e ritengo quindi che l'unica cosa che si possa fare è quella di impegnare il Governo, possibilmente con un ordine del giorno, perché sollecitamente, non appena le condizioni lo permetteranno, presenti un ulteriore provvedimento per rispondere alle esigenze degli addetti al corpo forestale.

Un'ultima considerazione riguarda il voto espresso dalla Commissione bilancio per quanto attiene la rateizzazione degli arretrati. Ci sono delle attese anche a questo riguardo. Dobbiamo renderci conto che la massa degli arretrati che debbono essere corrisposti ai pubblici dipendenti, è di circa 700 miliardi. Cioè, una massa monetaria che incide notevolmente sul mercato. Si potrebbe quindi stabilire che tale massa sia pagata rateizzandola. Concludo preannunciando il voto favorevole del mio gruppo al provvedimento ed impegnando ancora la Commissione perché si possa fare al più presto l'indagine conoscitiva sullo stato delle retribuzioni nella pubblica amministrazione.

LUCCHESI. Il nostro voto è favorevole al disegno di legge. Volevo solo sottolineare tre aspetti del provvedimento: intanto, mi pare doveroso da parte nostra, come hanno già fatto gli onorevoli colleghi del Senato impegnati nell'esame di questo provvedimento, rendere atto al Governo per la rapidità con cui il disegno di legge ha compiuto il suo iter.

L'altro aspetto che dobbiamo sottolineare è quello delle ombre che investono il provvedimento: sostanzialmente sono due i punti non positivi. Il primo riguarda i forestali, il secondo i pensionati. Per i nostri poliziotti in pensione qualche cosa potrebbe essere fatto immediatamente e sarebbe giusto farlo. Non mi pare, invece, che in questa sede sia il caso di prendere in esame considerazioni del tutto problematiche ma che hanno un'attinenza molto indiretta con il provvedimento in esame: mi riferisco alle questioni dello stato giuridico e del sindacato degli agenti di pubblica sicurezza. Questo tipo di questioni non è, infatti, di competenza della nostra Commissione, potrebbe eventualmente riguardare la prima Commissione o la seconda, ma certamente non la VII. Noi oggi dobbiamo varare un provvedimento di carattere esclusivamente economico che è appunto quello che i nostri ragazzi attendono.

In questo momento, infatti, noi dobbiamo soprattutto sentire la necessità di risolvere questo problema: e questo è già un dato

confortante per la nostra Commissione. Sarebbe bene, in un momento più favorevole, vedere poi tutte le questioni per esempio dei forestali perché le attese non vengano ulteriormente ritardate. Io sono convinto che anche i forestali, comunque, capiranno come il meccanismo di formazione della legge abbia portato alla loro esclusione. Bisogna tuttavia dare l'assicurazione che anche il loro problema sarà al più presto risolto sulla base di un proposito che io credo tutti sentiamo come indispensabile.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Debbo, innanzitutto, ringraziare la Commissione per l'atteggiamento favorevole dimostrato nei riguardi di questo disegno di legge ed in particolare gli onorevoli Lettieri, Flamigni, Nicolai, Lucchesi e Bandiera per i loro interventi. Certo, questo provvedimento non soddisfa tutte le esigenze, non dico tutte le aspettative, che nascono dall'incremento dei bisogni che man mano si sono sviluppati. In questo senso il provvedimento non può avere carattere definitivo, anche se esso costituisce, più di quanto non si sia rilevato nella discussione al Senato, un concreto passo in avanti.

Una prima osservazione riguarda la pensionabilità delle indennità; essa è generale, rimanendo escluse soltanto quelle non generalizzate, come la indennità di alloggio concessa agli appuntati di classe B, ai quali, appunto non è assegnato l'alloggio, previsto per gli altri marescialli.

Il disegno di legge inoltre, determina la indennità di rischio in misure quasi paritarie, in base al principio che alla parità di rischio deve corrispondere parità d'indennità. A tale proposito devo notare che proprio in applicazione di questo principio non è possibile attribuire al personale femminile la stessa indennità attribuita al personale maschile: il rischio è inferiore. Potrà elevarsi quella indennità solo elevando la indennità attribuita al personale maschile.

Concordo per alcuni punti con l'onorevole Flamigni, mentre dissento da altre impostazioni. Sono lieto che riconosca che molto si è fatto nel riconoscimento dei diritti delle guardie di pubblica sicurezza e delle guardie di finanza, anche se altro naturalmente si dovrà fare. E su questo sono d'accordo.

Bisogna evitare, però, di prendere a modello la situazione dei paesi nordici, perché noi abbiamo una situazione molto diversa, siamo un popolo diverso, in cui i problemi si pongono necessariamente in modo diverso rispetto a paesi come la Svizzera e la Finlandia.

L'onorevole Flamigni ha sollevato il problema degli incresciosi incidenti che si sono verificati qualche giorno fa. Voglio dire, senza equivoci, che certe possibilità di informazioni, stando al Ministero dell'Interno, credo di averle. Mi sento, quindi, in grado di escludere che al fondo dei trasferimenti accennati ci sia una qualsiasi ragione persecutoria. Per quanto riguarda il personale che ha partecipato alla manifestazione e che lo ha fatto sulla spinta di esigenze economiche fondamentali, perché, cioè, la indennità che questa legge attribuisce è necessaria per condurre avanti la famiglia, per cui il ritardo nell'approvazione incide sul sostentamento stesso dei figli, sono disposto a considerare con longanimità la loro posizione. Non posso però, e lo dico fermamente, confondere questa questione con il problema del trasferimento di due alti ufficiali. E debbo subito dire che Nuoro non è affatto un posto dove si manda chi è punito. L'ho già dichiarato esplicitamente nel 1967. È una sede, quella di Nuoro, dove un ufficiale capace può rifarsi una posizione migliore di quella che potrebbe farsi prestando servizio, per esempio, in una cittadina dei castelli romani.

I trasferimenti dei due ufficiali sono stati erroneamente commentati da un giornalista, il quale non sapeva che essi rientravano in un trasferimento di dieci persone: non vedo come si possa far ricorso a questi casi per ricollegarli con i noti episodi. La cosa va intesa esattamente nel senso opposto a quello che lei onorevole Flamigni ha indicato.

Vorrei rispondere brevemente all'onorevole Lettieri che ha sollevato il problema della indennità alle guardie forestali. Soprattutto sono d'accordo per l'urgenza di questa legge. Sarebbe difficile, infatti, far capire che un problema che avrebbe dovuto essere posto in Consiglio dei Ministri fin dal mese di agosto di questo anno, e per il quale c'erano quattro mesi di tempo per la presentazione al Senato, si risolve oggi senza sapere nel frattempo qual è la posizione del Tesoro. La soluzione eventuale di questo problema — considerato che ovviamente fra i Ministri ci sono dei contrasti — può essere risolta dal Presidente del Consiglio. Noi abbiamo precise istruzioni del Presidente del Consiglio

per fare in modo che la legge sia approvata senza modificazioni. Modificarla vorrebbe dire, infatti, dover aspettare altri venti giorni o un mese e ci troveremmo, allora, in grosse difficoltà per far comprendere ai nostri giovani le ragioni per cui una legge viene improvvisamente fermata per ricominciare l'iter.

Certi giornali avevano già pubblicato che questo provvedimento non sarebbe mai diventato realtà. Il problema dei forestali deve essere risolto, ma non credo che lo si agevoli. Il Governo considera questo come un corpo di grandi qualità, che ha sempre fatto il suo dovere. È cosciente che esiste nei riguardi suoi anche un problema di rapporti con le Regioni ma, come giustamente l'onorevole Lettieri ha detto, non possiamo aspettare di risolvere il problema istituzionale per risolvere anche quello della indennità, che è un problema finanziario.

Il Governo si impegna, come ha già dichiarato al Senato, a presentare un idoneo provvedimento che tenga presente anche i vigili del fuoco e i funzionari delle carceri.

Sulla base di queste dichiarazioni, prego vivamente l'onorevole Lettieri di ritirare i suoi emendamenti, trasformandoli in un ordine del giorno, che sarà accolto dal Governo.

TANASSI, *Ministro della difesa*. Vorrei ripagare con una breve dichiarazione la cortesia e l'atteggiamento univoco assunto dalla Commissione difesa su questo provvedimento. Non è un ringraziamento formale perché tale atteggiamento è in certo modo un conforto per l'opera che abbiamo dovuto condurre in questi mesi per arrivare a questo provvedimento che ha trovato il consenso generale del Parlamento. Per quanto riguarda specificamente le Forze armate non c'è stata alcuna osservazione, per le altre cose ha risposto da par suo il ministro Taviani e, quindi, non mi resta che fare una dichiarazione conclusiva in questo senso, che cioè il provvedimento non fa altro che estendere alle Forze armate quello che era il provvedimento concordato in sede sindacale per il personale civile dello Stato.

È stato detto che il ministro della difesa ha svolto un'azione corporativa nel difendere e nel portare in porto questo provvedimento. Non mi sembra che il ministro della difesa abbia svolto un'azione corporativa; ha svolto un'azione di difesa di una parte dei servitori dello Stato (le Forze armate) che non avendo istituzionalmente una organizzazione sin-

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

dacale per forza di cose devono essere rappresentati dal ministro. Credo, quindi, che dobbiamo essere lieti di questa concordia, anche tenendo conto che il Governo ha fatto la sua parte in modo abbastanza efficace. La perfezione, è stato detto, non è di questo mondo, ma il fatto che il Governo abbia sopportato e caricato sul bilancio dello Stato una spesa così notevole, in un momento di particolare difficoltà per la finanza pubblica, dimostra che ha recepito, nonostante le difficoltà obiettive che gli stanno di fronte, questa esigenza.

L'approvazione di questo provvedimento è contestuale (addirittura con qualche ora di anticipo) al provvedimento riguardante i civili. Penso che ciò abbia un significato particolare, perché in qualche modo tutti i provvedimenti che le Forze armate hanno dovuto ottenere, hanno dovuto sempre un po' seguire a distanza i provvedimenti del personale civile, con difficoltà e con ritardi che non avevano giustificazione. Di questo sono particolarmente lieto e ringrazio, non solo formalmente, tutti i gruppi per l'atteggiamento univoco di approvazione di questo provvedimento, riguardante l'assegno perequativo alle Forze armate, in analogia a quello che è stato fatto per il personale civile dello Stato.

DE MEO, *Relatore*. Vorrei ringraziare i colleghi che hanno integrato con il loro intervento la mia breve relazione.

Per quanto riguarda gli emendamenti annunciati dall'onorevole Lettieri mi associo all'invito del ministro Taviani di ritirarli e trasformarli in un ordine del giorno che impegni il Governo su tali questioni. Dirò qualcosa di più: potremmo impegnarci a presentare noi una proposta di legge oggi stesso con la firma di tutti i gruppi politici della Commissione per dare maggiore sollecitudine alla risoluzione di questo problema. Prego, quindi, l'onorevole Lettieri di mettersi in contatto con i colleghi degli altri gruppi politici per questa proposta.

LETTIERI. Assicuro il ministro Taviani che le preoccupazioni da lui manifestate mi trovano concorde per cui sento il dovere (mio e dei colleghi che hanno firmato gli emendamenti) di non creare ritardi di tempo per la rapida approvazione del disegno di legge. Per queste ragioni ritiro gli emendamenti che avevo in animo di presentare.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, con le relative tabelle, dopo averne dato lettura.

#### ART. 1.

Agli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché agli appuntati e ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti è corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 1973, un assegno perequativo pensionabile, utile ai fini dell'indennità di buonuscita e del premio di congedamento, nelle misure di cui all'allegata tabella 1.

L'assegno perequativo pensionabile non è suscettibile di aumenti periodici, non è computabile ai fini della tredicesima mensilità, è ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di punizione disciplinare o di altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed è sospeso di tutti i casi di sospensione dello stipendio.

Nei casi di promozione o di nomina, al personale provvisto di assegno perequativo pensionabile d'importo superiore a quello spettante nel nuovo o nei nuovi gradi è attribuito un assegno personale pensionabile pari, alla differenza tra l'assegno perequativo già goduto e il nuovo o i nuovi, da riassorbire con i successivi aumenti per ulteriore progressione di carriera.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

TABELLA N. 1.

ASSEGNO PEREQUATIVO PENSIONABILE AL PERSONALE MILITARE DELL'ESERCITO, DELLA MARINA, DELL'AERONAUTICA E DEI CORPI DELLA GUARDIA DI FINANZA, DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA E DEGLI AGENTI DI CUSTODIA

| GRADI   | Assegno<br>perequativo   |           |   |           |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                 |           |
|---|--|-----------|---|-----------|--|-------------------------------------|-----------|--|-------------------------------------|-----------|--|-------------------------------------|-----------|--|---------------------------------|-----------|
| Tenente colonnello e gradi corrispondenti   | <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">}</td> <td>5<sup>a</sup> classe (4) . . . . .</td> <td>1.555.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4<sup>a</sup> classe (3) . . . . .</td> <td>1.436.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3<sup>a</sup> classe (2) . . . . .</td> <td>1.345.550</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2<sup>a</sup> classe (1) . . . . .</td> <td>1.263.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1<sup>a</sup> classe . . . . .</td> <td>1.263.000</td> </tr> </table> | }         | 5 <sup>a</sup> classe (4) . . . . .     | 1.555.000 |  | 4 <sup>a</sup> classe (3) . . . . . | 1.436.000 |  | 3 <sup>a</sup> classe (2) . . . . . | 1.345.550 |  | 2 <sup>a</sup> classe (1) . . . . . | 1.263.000 |  | 1 <sup>a</sup> classe . . . . . | 1.263.000 |
| }   | 5 <sup>a</sup> classe (4) . . . . .  | 1.555.000 |   |           |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                 |           |
|   | 4 <sup>a</sup> classe (3) . . . . .  | 1.436.000 |   |           |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                 |           |
|   | 3 <sup>a</sup> classe (2) . . . . .  | 1.345.550 |   |           |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                 |           |
|   | 2 <sup>a</sup> classe (1) . . . . .  | 1.263.000 |   |           |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                 |           |
|   | 1 <sup>a</sup> classe . . . . .  | 1.263.000 |   |           |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                 |           |
| Maggiore, 1 <sup>o</sup> capitano e gradi corrispondenti . . . . .                            | 1.040.000  |           |   |           |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                 |           |
| Capitano e gradi corrispondenti . . . . .   | 920.000  |           |   |           |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                 |           |
| Tenente e gradi corrispondenti . . . . .  | 803.500  |           |   |           |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                 |           |
| Sottotenente e gradi corrispondenti   | <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">{</td> <td>servizio permanente effettivo . . . . .</td> <td>650.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>richiamato . . . . .</td> <td>650.000</td> </tr> </table>  | {         | servizio permanente effettivo . . . . . | 650.000   |  | richiamato . . . . .                | 650.000   |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                 |           |
| {   | servizio permanente effettivo . . . . .  | 650.000   |   |           |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                 |           |
|   | richiamato . . . . .   | 650.000   |   |           |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                 |           |
| « Aiutante » e scelto . . . . .   | 999.250  |           |   |           |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                 |           |
| Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti . . . . .   | 834.450  |           |   |           |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                 |           |
| Maresciallo capo e gradi corrispondenti . . . . .   | 834.450  |           |   |           |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                 |           |
| Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . . . . .  | 834.450  |           |   |           |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                 |           |
| Sergente maggiore (escluso il personale di leva), brigadiere e gradi corrispondenti . . . . . | 700.000  |           |   |           |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                 |           |
| Vice brigadiere . . . . .   | 622.450  |           |   |           |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                 |           |
| Sergente  | <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">{</td> <td>4 anni . . . . .</td> <td>554.750</td> </tr> <tr> <td></td> <td>volontario . . . . .</td> <td>515.000</td> </tr> </table>   | {         | 4 anni . . . . .                        | 554.750   |  | volontario . . . . .                | 515.000   |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                 |           |
| {   | 4 anni . . . . .   | 554.750   |   |           |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                 |           |
|   | volontario . . . . .   | 515.000   |   |           |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                 |           |
| Appuntato . . . . .   | 748.950  |           |   |           |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                 |           |
| Carabiniere e gradi corrispondenti  | <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">}</td> <td>rafferma . . . . .</td> <td>554.750</td> </tr> <tr> <td></td> <td>servizio continuativo . . . . .</td> <td>622.450</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ferma . . . . .</td> <td>518.000</td> </tr> </table>   | }         | rafferma . . . . .                      | 554.750   |  | servizio continuativo . . . . .     | 622.450   |  | ferma . . . . .                     | 518.000   |  |                                     |           |  |                                 |           |
| }   | rafferma . . . . .   | 554.750   |   |           |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                 |           |
|   | servizio continuativo . . . . .  | 622.450   |   |           |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                 |           |
|   | ferma . . . . .  | 518.000   |   |           |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                     |           |  |                                 |           |

(1) Dal 1<sup>o</sup> gennaio dell'anno cui si riferisce la prima valutazione con giudizio di idoneità.

(2) Dopo 3 anni dalla predetta data.

(3) Dopo 6 anni dalla predetta data.

(4) Dopo 8 anni dalla predetta data e comunque dal giorno prima a quello della cessazione dal servizio per età o per inabilità permanente o dal giorno antecedente a quello del decesso in caso di morte in servizio.

(È approvata).

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

## ART. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1973, sono sopresse per i militari indicati nell'articolo 1 le indennità, i compensi e gli emolumenti elencati nell'allegata tabella 2.

(E approvato).

## TABELLA 2

**INDENNITÀ SOPPRESSE PER IL PERSONALE MILITARE CHE FRUISCE DI ASSEGNO PEREQUATIVO PENSIONABILE**

1) Razioni di foraggio di cui al decreto-legge 2 novembre 1919, n. 2079, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

2) indennità di alloggio, di cui al regio decreto 27 febbraio 1921, n. 285;

3) indennità cavalli, di cui all'articolo 175 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

4) assegno al personale destinato al Museo storico della marina a Venezia; indennità per speciali destinazioni e per incarichi speciali; indennità per prove in moto; soprassoldi a terra e soprassoldi speciali per incarichi per i sottufficiali e per i militari del Corpo equipaggi militari marittimi; indennità per rimborso di spese; supplemento vitto ai militari della Marina destinati in servizio a terra; quota di soprassoldo di missione agli ufficiali e ragionieri geometri del genio militare collocati a disposizione alla Marina, di cui al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, e successive modificazioni;

5) compenso al personale dell'Arma dei carabinieri addetto alla manutenzione e alla riparazione dei materiali presso i Corpi di cui al regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

6) indennità per la perdita di ogni cavallo; indennità annua al direttore e al segretario del Museo storico del genio militare e indennità annue al personale dell'Istituto centrale militare di radiotelegrafia e di elettronica; indennità mensile per spese di domestico e governo quadrupedi; soprassoldo giornaliero agli ufficiali addetti ai comandi di stazione permanenti e agli uffici di imbarco; soprassoldo giornaliero ai sottufficiali addetti ai comandi di stazione permanenti e agli uffici di imbarco; indennità di vestiario giornaliera ai sottufficiali e mili-

tari di truppa dell'Arma dei carabinieri; soprassoldo giornaliero ai militari dell'Arma a cavallo dei carabinieri; soprassoldo giornaliero ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per i servizi di traduzione, di scorta, di assistenza e per altri speciali incarichi; soprassoldo giornaliero ai militari dell'Arma dei carabinieri comandati a prestare servizio negli arsenali marittimi, di cui al decreto ministeriale 14 agosto 1925 e successive modificazioni;

7) compensi di lavoro ai militari, di cui agli articoli da 260 a 266 del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

8) remunerazioni per servizi speciali, di cui all'articolo 156 del regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

9) compensi per la stazzatura delle navi e dei galleggianti, di cui al regio decreto 5 aprile 1928, n. 929, e al decreto ministeriale di attuazione 7 maggio 1948;

10) indennità di piantonamento in luogo di cura; soprassoldo per i trombettieri; premio di buon governo; compensi ai maniscalchi, di cui al regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

11) speciali premi annui agli ufficiali dei servizi tecnici, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 264, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 745;

12) indennità agli ufficiali di commissariato abilitati alle funzioni di perito in merceologia, di cui al decreto-legge 22 ottobre 1936, n. 2134, convertito nella legge 28 aprile 1937, n. 753, e al decreto ministeriale di attuazione 31 marzo 1937;

13) indennità di accantonamento agli ufficiali e ai sottufficiali appartenenti a reparti dislocati in località di altitudine non inferiore ai mille metri, di cui alla legge 6 giugno 1939, n. 974;

14) trattamento economico del personale delle Forze armate in servizio nell'isola di Pantelleria, di cui al regio decreto 6 giugno 1939, n. 1242;

15) indennità di servizio di frontiera agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza; indennità agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza che prestano servizio nei reparti situati in zone malariche o che appartengono al contingente del ramo mare del Corpo, di cui al decre-

to legislativo 9 marzo 1948, n. 451, e alla legge 9 ottobre 1951, n. 1134;

16) indennità giornaliera di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807;

17) indennità di disagiata residenza e indennità di malaria agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, di cui alla legge 21 ottobre 1950, n. 1073;

18) indennità di specializzazione, di cui alla legge 8 gennaio 1952, n. 15;

19) assegni personali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni;

20) indennità e compensi per incarichi di insegnamento di cui all'articolo 20 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629; alle leggi 16 giugno 1949, n. 307, 5 dicembre 1955, numero 1305, 20 giugno 1956, n. 612, 29 aprile 1957, n. 310; all'articolo 8 della legge 23 aprile 1959, n. 189; alla legge 19 maggio 1964, n. 345; al decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1968, n. 1512;

21) soprassoldo al personale dello Squadrone Guardia del Presidente della Repubblica, di cui alla legge 20 ottobre 1960, numero 1255;

22) premio speciale per il personale in servizio presso gli Ispettorati del lavoro, di cui agli articoli 10 e 15 della legge 22 luglio 1961, n. 628;

23) indennità fissa annua ai primi capitani e primi tenenti di vascello di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1961, numero 710;

24) indennità ai maestri direttori dei corpi musicali ai sottufficiali vice direttori o capi musica e ai musicanti e soprassoldo ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza addetti al servizio radiocollegamenti di cui alla legge 26 luglio 1961, n. 710;

25) premio agli ufficiali direttori del tiro e agli ufficiali elettrotecnici e delle comunicazioni della Marina, di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 606;

26) indennità al direttore, al segretario e agli istruttori teorico-pratici delle Scuole allievi operai di cui all'articolo 7 della legge 19 maggio 1964, n. 345;

27) indennità di cui agli articoli 5 e 6 e assegno personale di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

28) speciale indennità dovuta agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia destinati a prestare servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nelle case per minorati fisici e psichici, di cui alla legge 17 ottobre 1967, n. 965;

29) indennità di alloggio di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 965;

30) gettoni di presenza e compensi di esame di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

(È approvata).

#### ART. 3.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le somme dovute da enti non statali e da privati per i servizi a richiesta ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 marzo 1952, n. 337, e degli articoli 1 e 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 963, sono versate al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.

Ai militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che svolgono i servizi di cui al precedente comma fuori dell'ordinaria residenza spettano i soprassoldi e le indennità previsti, rispettivamente, dall'articolo 2, lettere *b*) e *c*), della legge 29 marzo 1952, n. 337, e dall'articolo 1, lettere *c*) e *d*), della legge 27 dicembre 1953, n. 963.

La differenza tra le somme affluite in Tesoreria ai sensi del primo comma del presente articolo e la spesa relativa alla corresponsione dei soprassoldi ed indennità di cui al precedente comma per i servizi svolti fuori dell'ordinaria residenza è assegnata con decreto del Ministro del tesoro a favore di appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti, per essere destinata all'assistenza degli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per il tramite delle apposite opere nazionali di assistenza.

(È approvata).

#### ART. 4.

I proventi delle visite medico-fiscali eseguite da ufficiali medici, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° marzo 1965, n. 122, nonché quelli dovuti da enti mutualistici e assicurativi per i ricoveri a loro carico in ospedali militari ed infermerie autonome o presidiarie, sono versati integralmente al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.

## VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

Per le visite medico-fiscali a carico di privati, agli ufficiali medici sono dovuti i compensi nelle misure previste dall'articolo 5 della citata legge 1° marzo 1965, n. 122.

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 6 della legge 1° marzo 1965, n. 122, ed il relativo decreto ministeriale di attuazione 13 ottobre 1965.

(È approvato).

## ART. 5.

Gli articoli 3 e 8 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, sono abrogati.

Le somme riscosse a titolo di tributi, diritti e compensi dal personale delle capitanerie di porto in base alle norme elencate nel comma precedente ed alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono integralmente versate al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.

(È approvato).

## ART. 6.

Restano ferme le disposizioni della legge 27 maggio 1970, n. 365, salvo per quanto concerne le misure dell'indennità di impiego operativo stabilite dalla colonna 3 della tabella VIII allegata alla predetta legge che, per il personale militare che fruisce di assegno perequativo pensionabile, sono ridotte del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1973.

Restano altresì ferme le disposizioni del capo III del titolo I del regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, e successive modificazioni, degli articoli 2 e 4 del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1902, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 215, e successive modificazioni, della legge 11 aprile 1967, n. 233, degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.

Per la determinazione delle misure e delle modalità di corresponsione delle indennità e degli assegni previsti dalle disposizioni sottoelencate varrà quanto stabilito con il decreto del Presidente della Repubblica da emanare per il personale civile: legge 27 maggio 1959, n. 324 (indennità al personale in servizio presso i centri meccanografici); legge 9 luglio 1967, n. 563 (indennità di rischio per maneggio, trasporto o conservazione di sostanze pericolose); legge 5 febbraio 1965, n. 26 (in-

dennità di speciale responsabilità per maneggio valori di cassa); regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, e legge 7 ottobre 1957, n. 969 (assegni ai palombari, sommozzatori e rispettive guide); legge 28 marzo 1968, n. 416 (indennità di rischio da radiazioni).

(È approvato).

## ART. 7.

Le norme di cui ai precedenti articoli valgono, in quanto applicabili, anche per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato.

(È approvato).

## ART. 8.

L'indennità mensile d'istituto di cui alle tabelle 1 e 2 allegate alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, è stabilita a decorrere dal 1° luglio 1973, per i gradi e le qualifiche indicati nelle allegate tabelle 3 e 4.

Nulla è innovato nei confronti del personale di cui all'articolo 8, lettera c) del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804. A detto personale l'indennità mensile di istituto continua ad essere corrisposta nella misura di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054.

(È approvato).

## ART. 9.

L'indennità di istituto spetta nella misura di cui alla classe A delle allegate tabelle 3 e 4 al personale celibe nonché ai coniugati e vedovi con prole, fruanti di alloggio gratuito.

L'indennità di istituto spetta nella misura di cui alla classe B delle stesse tabelle, al personale senza alloggio gratuito che sia coniugato o vedovo con prole.

La misura dell'indennità mensile di istituto è aumentata del dieci per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestati e del venti per cento al compimento del quarto sessennio. In ogni caso l'aumento percentuale sessennale spettante al personale di cui al primo e secondo comma del presente articolo è calcolato sulle misure indicate alla classe A di cui alle menzionate tabelle 3 e 4, ferma restando la differenza in più risultante dalle stesse tabelle a favore del personale coniugato.

Ai fini dell'attribuzione dell'indennità mensile di istituto e dei relativi aumenti

## VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

percentuali, è consentito il cumulo del servizio prestato anche presso altre forze o corpi armati, da ufficiali, da sottufficiali e da militari di truppa non in servizio di leva.

L'indennità mensile per servizio di istituto prevista per i commissari è corrisposta nella misura di due terzi, alle ispettrici di

polizia e, nella misura di un terzo, alle assistenti di polizia.

Le misure giornaliere dell'indennità mensile d'istituto, ove occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle indicate nel presente articolo.

(E approvato).

TABELLA N. 3.

INDENNITA MENSILE D'ISTITUTO PER IL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI E DEI CORPI DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA, DELLA GUARDIA DI FINANZA E DEGLI AGENTI DI CUSTODIA

(Classe A)

| GRADI   | Misure |
|---|--------|
| Tenenti colonnelli e maggiori . . . . .                 | 63.000 |
| Ufficiali inferiori e marescialli . . . . .             | 48.000 |
| Brigadieri e vicebrigadieri . . . . .                   | 35.000 |
| Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti . . . . . | 30.000 |

(Classe B)

| GRADI   | Misure |
|---|--------|
| Tenenti colonnelli e maggiori . . . . .                 | 77.000 |
| Ufficiali inferiori e marescialli . . . . .             | 70.000 |
| Brigadieri e vicebrigadieri . . . . .                   | 62.000 |
| Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti . . . . . | 57.000 |

TABELLA N. 4.

INDENNITA MENSILE D'ISTITUTO PER I FUNZIONARI DI PUBBLICA SICUREZZA

(Classe A)

| QUALIFICHE   | Misure |
|--|--------|
| Vice Questori aggiunti, Commissari capi e Commissari - parametro 257 . . . . . | 63.000 |
| Commissari - parametro 190 . . . . .   | 45.000 |



VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

Segue: TABELLA N. 4.

(Classe B)

| QUALIFICHE   | Misure |
|--|--------|
| Vice Questori aggiunti, Commissari capi e Commissari - parametro 257 . . . | 77.000 |
| Commissari - parametro 190 . . . . .                                       | 67.000 |

*(E approvato).***ART. 10.**

L'indennità di istituto nella misura prevista dal precedente articolo, nonché dalle tabelle 1 e 2 allegate alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, nella parte in cui le suddette tabelle non sono state modificate dalla presente legge, è pensionabile limitatamente all'importo di lire 30.000.

La predetta indennità è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, nonché agli effetti dell'assegno alimentare.

*(E approvato).***ART. 11.**

All'onere netto derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1973, valutato in complessive lire 171.500 milioni (lire 132.000 milioni per le norme di cui agli articoli da 1 a 7 e lire 39.500 milioni per le norme di cui agli articoli da 8 a 10) si provvede:

per lire 54.700 milioni, mediante riduzione dei seguenti capitoli dei sottoindicati stati di previsione per il medesimo esercizio: n. 2011 (milioni 1.285), n. 2012 (milioni 1.931), n. 2032 (milioni 577,6), n. 2033 (milioni 6.000), n. 2203 (milioni 680), n. 2301 (milioni 1.560), n. 2302 (milioni 88), n. 2307 (milioni 400), n. 2401 (milioni 2.000), n. 2405 (milioni 1.112), n. 3021 (milioni 1.000), n. 3502 (milioni 5.000), n. 3504 (milioni 5.064,9), n. 3506 (milioni 4.748,4) e n. 4501 (milioni 1.500) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa; n. 1207 (milioni 100), n. 1212 (milioni 50), n. 1218 (milioni 50) e n. 1219 (milioni 50) dello stato di previsione della spesa del Ministero del-

le finanze; n. 1459 (milioni 300), n. 1466 (milioni 500), n. 1467 (milioni 500) e n. 1468 (milioni 200) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e n. 3523 (milioni 20.003,1) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

per il rimanente importo di lire 116.800 milioni mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 5157 del citato stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

In corrispondenza della riduzione di lire 116.800 milioni di cui al comma precedente viene aumentata, di pari importo, la quota parte dello stanziamento autorizzato per l'anno finanziario 1973 con l'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, da coprire con operazioni di ricorso al mercato finanziario ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 febbraio 1973, n. 18.

All'onere netto relativo all'anno finanziario 1974, valutato in lire 211.000 milioni, di cui lire 132.000 milioni per le norme di cui agli articoli da 1 a 7 e lire 79.000 milioni per le norme di cui agli articoli da 8 a 10 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(E approvato).*

Gli onorevoli Nahoum, Boldrini, Venegoni, D'Auria, Tesi, Cerri, Mignani, Pellizzari, Angelini, hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La VII Commissione difesa,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 2409,

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

invita il Ministro dell'interno a considerare con longanimità l'atteggiamento degli agenti, sottufficiali e ufficiali di pubblica sicurezza che nell'ultimo periodo hanno avuto modo di esprimere le loro giuste rivendicazioni per garantire una maggiore efficienza del Corpo. In particolare, raccomanda che, tenendo conto delle particolari condizioni di attività e di impiego che hanno portato a rimostranze, siano evitate misure disciplinari e che si esaminino, invece, in ogni possibile dettaglio le modalità e l'organizzazione del servizio al fine di renderlo più consono alle necessità del Paese ».

(0/2409/1/7).

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Meo, Savoldi e Lucchesi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione difesa,

nell'approvare il disegno di legge n. 2409, riconoscendo che la paga del soldato in servizio di leva non è il corrispettivo delle prestazioni che gli vengono richieste in dipendenza del dovere prescritto dall'articolo 52 della Costituzione, ma l'aliquota in contanti — a disposizione del militare per le minute spese di carattere personale — dell'onere che lo Stato sostiene per il mantenimento del cittadino per il periodo dell'adempimento di tale obbligo,

pure riconoscendo giusto il diverso trattamento economico previsto per i militari che assumono volontariamente e con durata di ferma diversa, gli obblighi di servizio militare — come è previsto dal disegno di legge in atto considerando sul piano politico-economico sociale come tali condizioni vadano riesaminate alla luce dello accresciuto costo della vita

invita il Governo

a porre allo studio in tempi brevi la rivalutazione della paga dei militari di leva (ufficiali, sottufficiali, soldati).

(0/2409/2/7).

TANASSI, *Ministro della difesa*. Lo accetto.

Gli onorevoli Armani, Mazzarrino, Vaghi, Sobrero, Radi, Bodrito, Lucchesi, Lettieri,

Bova, hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione difesa,

nell'approvare il disegno di legge n. 2409,

invita il Governo

a rivedere la situazione dei dipendenti già in quiescenza, perché sia esteso anche a costoro una parte dei benefici concessi al personale in servizio.

(0/2409/3/7).

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Lo accetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Nicolai Giuseppe ha presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione difesa,

considerando che il disegno di legge sull'assegno perequativo in favore del personale militare dovrebbe, nelle sue norme e finalità, essere analogo a quanto previsto per i dipendenti civili dello Stato, sia pure con gli adattamenti richiesti dai diversi profili della carriera, dalla maggiore articolazione della gerarchia militare e dall'atipicità dell'impiego,

tenuto presente che nell'amministrazione civile dello Stato la mancata promozione al grado superiore a seguito della valutazione effettuata dal Consiglio di amministrazione di un Ministero non ha alcuna incidenza per quanto concerne l'attribuzione dell'assegno perequativo in relazione al grado ricoperto dal funzionario,

invita il Governo

a risolvere la discrasia che si è determinata fra personale civile e personale militare con pieno danno per quest'ultimo, in quanto non consente ai tenenti colonnelli non valutati di poter conseguire l'assegno perequativo di quinta classe (lire 1.555.000) quando cessano dal servizio per limiti di età o per infermità o perché deceduti, pur avendo continuato a prestare servizio dopo la mancata valutazione nello stesso ed identico modo dei colleghi valutati con giudizio di idoneità e con ciò stesso determinando sia una discriminazione fra ufficiali di pari grado sia con i funzionari del personale civile dello Stato di grado corrispondente; inoltre

invita il Governo

a risolvere sul piano dell'equità il diverso trattamento che viene ad intercorrere fra i

tenenti colonnelli del ruolo normale che sono valutati per la prima volta dopo 26 o 27 anni di servizio e di pari grado del ruolo speciale delle armi dell'esercito che vengono valutati solo dopo 31 anni di servizio per cui questi ultimi sono raggiunti dai limiti del congedamento (al 59° anno di età per tutti i ruoli) riuscendo a conseguire al massimo, e solo se entrati in carriera giovanissimi, lo e solo se entrati in carriera giovanissimi, lo assegno perequativo di terza classe (lire 1.345.000) che può essere attribuito dopo 9 anni dalla prima valutazione.

(0/2409/4/7).

TANASSI, *Ministro della difesa*. Lo accetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Bandiera ha presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione difesa della Camera, nell'esprimere il voto sul disegno di legge n. 2409 relativo alla concessione dell'assegno perequativo al personale militare;

ritenendo che questo provvedimento non esaurisca il problema retributivo per il personale militare,

fa voti

poiché anche questo problema venga rivisto in un contesto di globalità, dopo che una indagine conoscitiva sulla struttura del pubblico impiego e sulle retribuzioni dei dipendenti abbia consentito di sfoltire la confusione retributiva esistente nel pubblico impiego;

perché non vengano introdotti, anche per il personale militare principi nuovi, in materia di ordinamento e retribuzioni, prima di tale indagine.

(0/2409/5/7).

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lettieri, Bo-va, Lucchesi, Mazzarino, Radi, Bodrito, Armani, Vaghi, Sobrero e Bandiera hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione difesa della Camera, riunita in sede legislativa per l'esame del disegno di legge riguardante la concessione dell'assegno perequativo al personale militare e all'adeguamento della indennità per servizio d'istituto agli appartenenti ai Corpi di polizia;

constatato che nel disegno di legge viene escluso il Corpo forestale dello Stato;

considerato che con legge 4 maggio 1951, n. 538 i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo forestale dello Stato sono stati equiparati per quanto riguarda il trattamento economico, stato in servizio ed in genere stato giuridico ai pari grado degli altri Corpi di polizia;

considerato che la riequiparazione di cui sopra è stata riconfermata successivamente dalle leggi 14 dicembre 1955, n. 1316 e 4 marzo 1958, n. 175;

visto il parere n. 983 dell'11 marzo 1959 con cui il Consiglio di Stato sottolinea la natura del rapporto d'impiego del personale del Corpo forestale dello Stato, affermando che il Corpo stesso è Corpo di polizia speciale con organizzazione para-militare;

considerato che il Consiglio di Stato ha ribadito in data 16 aprile 1970, a sezioni riunite, con parere n. 410 l'equiparazione dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato ai pari grado delle forze di polizia e quindi il loro diritto alla corresponsione di indennità di istituto pari a quella degli altri Corpi di polizia;

considerato che risponde a preciso impegno giuridico ed a criteri di equità la corresponsione al Corpo forestale dello Stato dell'indennità di istituto prevista dal disegno di legge n. 1282;

impegna

il Governo a provvedere con la massima urgenza possibile a colmare la grave lacuna provvedendo ad assecondare, per il Corpo forestale dello Stato, apposito provvedimento di legge che riaffermi il principio dell'equiparazione del Corpo forestale dello Stato agli altri Corpi di polizia e che quindi agli appartenenti al Corpo stesso venga corrisposta l'indennità di istituto nella stessa misura della indennità stabilita per gli altri Corpi di polizia.

(0/2409/6/7).

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Vorrei comunicare ai colleghi che, in seguito alle preoccupate valutazioni del relatore e alle proposte di emendamento, corrette e poi trasformate in ordine del giorno, i gruppi parlamentari di questa Commissione hanno concertato l'apposita presentazione di una proposta di legge relativa all'oggetto dell'ordine del giorno.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Concessione dell'assegno perequativo al personale militare e adeguamento della indennità per servizio di istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza » *(Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2409):*

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Presenti e votanti . . . . | 35 |
| Maggioranza . . . . .      | 18 |
| Voti favorevoli . . . .    | 35 |
| Voti contrari . . . . .    | 0  |

*(La Commissione approva).*

**Hanno preso parte alla votazione:**

Angelini, Armani, Bandiera, Belluscio, Bisignani, Bodrito, Boldrini Arrigo, Bologna, Bova, Caiati, Cerri, D'Alessio, D'Auria, De Meo, Galasso, Guadalupi, Lettieri, Lizzero, Lucchesi, Magri, Mattarelli, Mazzarrino, Mignani, Nahoum, Niccolai, Orlando, Pellizzari, Radi, Rauti, Saccucci, Savoldi, Sobrero, Vaghi, Venegoni, Villa.

**La seduta termina alle 11,30.**

---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

**Dott. GIORGIO SPADOLINI**

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO